



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 78 del 12/04/2021**

---

**MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE**

---

*Firmato da: Valeria Ciarambino; Maria Muscara'*



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

PROPOSTA DI LEGGE

“MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE”

A firma dei Consiglieri

Maria Muscarà

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge ha ad oggetto l'organizzazione in ambito regionale delle attività di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare, alla luce, in particolare, delle disposizioni di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) che ha definito e chiarito alcuni importanti aspetti operativi agevolando le azioni di contrasto allo spreco alimentare. La legge nazionale ha sancito una gerarchia nel recupero delle eccedenze riconoscendo il valore prioritario della donazione rispetto alla distruzione; ha ampliato il novero dei soggetti che operano per finalità sociali, estendendolo anche agli enti e alle formazioni sociali diverse dalle ONLUS; ha chiarito che gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione possono essere ceduti garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, distinguendoli dagli alimenti che hanno superato la data di scadenza, indicativa della deperibilità dal punto di vista microbiologico, che costituisce il limite oltre il quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

A livello europeo, la revisione nel 2018 della direttiva comunitaria quadro in materia di rifiuti ha segnato l'introduzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sullo spreco alimentare quali obiettivi tendenziali che l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a raggiungere. La "nuova" direttiva quadro sui rifiuti ha chiamato infatti gli Stati membri a ridurre i rifiuti alimentari in ogni fase della catena di approvvigionamento, a monitorare i livelli di tali rifiuti e a riferirne al fine di agevolare lo scambio fra gli operatori in merito ai progressi compiuti. A tal fine la Commissione europea sta inoltre sviluppando, attraverso un apposito atto delegato, una metodologia comune a livello comunitario per quantificare i rifiuti alimentari e definirne gli indicatori, creare una piattaforma e far incontrare gli Stati membri e tutti gli attori della catena alimentare per aiutarli a definire le misure necessarie a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi ai rifiuti alimentari e condividere le migliori pratiche e i risultati ottenuti.

Quanto agli ultimi dati relativi all'Italia, secondo il report di *Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability* (su rilevazione Ipsos), nel 2020 gli italiani hanno buttato "solo" 27 kg di cibo pro capite (529 grammi alla settimana), con un calo dell'11,78% rispetto al 2019. Secondo gli esperti, si tratta di una tendenza legata alla pandemia da Covid-19, che ha cambiato le abitudini dei consumatori e ha portato una maggiore consapevolezza sul valore del cibo.

Nonostante questo, lo spreco alimentare domestico rimane un problema da non sottovalutare, con un valore stimato di 6 miliardi e 403 milioni euro, che arriva a sfiorare i 10 miliardi se si considera l'intera filiera dello spreco del cibo. In termini di peso, nel 2020 sono state sprecate 1.661.107 tonnellate di cibo in casa e 3.624.973 tonnellate se si includono le perdite e gli sprechi di filiera.

In tale contesto, è il Mezzogiorno a detenere il primato, con il 15% sul totale, che diventa l'8% al Nord e il 7% nel Centro Italia. In termini di alimenti, la frutta fresca



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

risulta quello più sprecato in assoluto (37%), seguita da verdura (28%), aglio, cipolle e tuberi (25%), insalata e pane fresco (entrambi al 21%).

La presente proposta di legge regionale inserisce il recupero delle eccedenze nell'ambito di un'azione strategica regionale che tenga conto dei differenti aspetti di natura sociale, ambientale ed economica legati allo spreco, alimentare e non.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le finalità della legge nella riduzione dello spreco alimentare e nel recupero delle eccedenze per perseguire obiettivi di solidarietà sociale, limitazione degli impatti ambientali, riduzione dei rifiuti, ottimizzazione dei processi nelle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, ricerca informazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori alimentari e ai cittadini sulle pratiche virtuose da attuare.

L'articolo 2 richiama l'applicazione delle definizioni di cui alla norma nazionale; l'articolo 3 individua i soggetti attuatori delle misure previste nella proposta di legge rientranti nelle definizioni di operatori del settore alimentare e soggetti donatori di cui alla Legge n. 166/2016 richiamando limiti e condizioni per le cessioni.

L'articolo 4 elenca le azioni regionali per la prevenzione allo spreco alimentare, includendo tra queste l'attribuzione di criteri premiali nei bandi pubblici per gli operatori che realizzino ridotti volumi di spreco; la stipula di accordi o protocolli d'intesa per favorire comportamenti responsabili e pratiche virtuose; accordi di collaborazione per la cessione delle eccedenze alimentari; accordi con le UNPLI per ridurre la produzione di rifiuti durante manifestazioni pubbliche e sagre; sviluppo di modelli di produzione, distribuzione e consumo più efficienti e sostenibili favorendo i sistemi agroalimentari locali.

L'articolo 5 individua le azioni di contrasto allo spreco alimentare, prevedendo che la Regione possa concedere contributi per facilitare l'adozione di sistemi e strumenti volti alla riduzione dei rifiuti, per la costituzione di reti di solidarietà territoriali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale e la realizzazione di network sociali a supporto.

L'articolo 6 prevede che la Regione elabori linee guida per agevolare i Comuni nell'applicazione delle possibili riduzioni sulla tariffa dei rifiuti rivolte alle utenze non domestiche che donano le eccedenze alimentari per fini solidaristici in misura proporzionale alle quantità di eccedenze donate (come previsto dall'art. 17 della legge n.166/2016).

L'articolo 7 individua le misure di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini sulle pratiche virtuose da adottare e le misure di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori; l'articolo 8 istituisce il Premio "Zero Spreco Campania", per individuare e promuovere idee innovative in materia di riduzione dei rifiuti e diffondere esperienze di buone pratiche adottate per la prevenzione dello spreco alimentare.

L'articolo 9 detta apposita clausola valutativa, mentre l'articolo 10 prevede la norma finanziaria.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

L'articolo 11 abroga la legge regionale n. 5/2015 riguardante la gestione delle eccedenze alimentari in quanto superata dalla presente proposta di legge e dalla legge nazionale n. 166/2016; l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore della legge regionale.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

In via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della suddetta normativa, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 è previsto un ammontare di 100.000,00 euro a valere sulla missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.

La stima delle risorse è stata effettuata attraverso il raffronto con gli importi previsti in analoghi bandi emanati dalla Regione sul medesimo oggetto (e in attuazione delle disposizioni della vigente legge reg. 5/2015).

I criteri di selezione dei beneficiari, la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra i soggetti beneficiari e il cronoprogramma degli interventi realizzabili saranno invece dettagliati negli appositi bandi/avvisi pubblici che la struttura amministrativa regionale deputata all'attuazione della legge provvederà a emanare.



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Soggetti attuatori

Art. 4 - Prevenzione dello spreco alimentare

Art. 5 - Contrasto allo spreco alimentare

Art. 6 - Linee guida per la riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti

Art. 7 - Misure di sensibilizzazione

Art. 8 - Premio Zero Spreco Campania

Art. 9 - Clausola valutativa

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Entrata in vigore



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

Art. 1  
*(Finalità e obiettivi)*

1. La Regione Campania persegue le finalità di riduzione dello spreco alimentare e di recupero delle eccedenze per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, per realizzare i seguenti obiettivi prioritari:
  - a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, da destinare in via prioritaria all'utilizzo umano;
  - b) limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali riducendo la produzione di rifiuti;
  - c) contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) periodicamente aggiornato, all'attuazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) e alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*);
  - d) promuovere attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori, agli operatori alimentari e alle istituzioni.
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione predispone sul proprio portale istituzionale una sezione tematica informativa e divulgativa dei contenuti sviluppati in attuazione della presente legge, nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*).

Art. 3  
*(Soggetti attuatori)*

1. All'attuazione della presente legge concorrono gli «operatori del settore alimentare», ossia soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti e i «soggetti donatori», ossia gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*).

2. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari e i prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, ovvero per prossimità alla data di scadenza, attuano nello svolgimento delle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e dalla legge n. 166/2016. Gli operatori sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155 (*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*) e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi.
3. Le cessioni di cui al comma 2, sono consentite nei limiti di cui all'articolo 4 della Legge n. 166/2016.

**Art. 4**

*(Prevenzione dello spreco alimentare)*

1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e della legge n. 166/2016, la Regione:
  - a) attribuisce nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, di competenza regionale, ovvero di società ed enti da essa dipendenti, delle agenzie regionali, di organismi istituiti dalla Regione e di ogni ente pubblico o privato che eserciti funzioni da essa conferite, un criterio premiale alle imprese in grado di garantire i più ridotti volumi di spreco alimentare;
  - b) predispone linee guida d'indirizzo per gli enti locali, affinché nei propri bandi rivolti a imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuiscono un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e introduce, nei limiti delle proprie competenze, premialità per le amministrazioni locali che aderiscano a programmi di aggiudicazione dei bandi secondo il modello predisposto;



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- c) predispone linee guida per le imprese e le attività commerciali, le associazioni e gli enti locali per la condivisione di buone prassi per la riduzione degli sprechi;
- d) promuove la stipula di accordi o protocolli d'intesa per favorire comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo, quali la distribuzione a fine giornata degli alimenti invenduti e l'uso da parte degli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo;
- e) promuove accordi di collaborazione per la cessione delle eccedenze alimentari, ancora commestibili, tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva e gli enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche che offrono assistenza agli indigenti;
- f) promuove il recupero delle eccedenze alimentari, non idonee al consumo umano, per il sostegno vitale di animali o per la produzione di compost di qualità attraverso l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità con metodo aerobico;
- g) introduce premialità per gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione sanitaria, scolastica e assistenziale, e per tutti gli operatori della filiera agroalimentare che cedono gratuitamente eccedenze alimentari a beneficio delle persone indigenti o che operano per la riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare;
- h) stipula accordi con l'Unione Nazionale Pro-Loco Italia (UNPLI) Campania al fine di ridurre gli sprechi alimentari e la produzione di rifiuti difficilmente riciclabili, in occasione di manifestazioni pubbliche e sagre regionali;
- i) promuove lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali, in quanto capaci di garantire una significativa riduzione degli sprechi.

**Art. 5**

***(Contrasto allo spreco alimentare)***

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania può concedere, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti al bilancio regionale, contributi ai soggetti attuatori per:
  - a) la realizzazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi e la prevenzione dei rifiuti nei processi di produzione, di distribuzione e somministrazione degli alimenti;
  - b) l'adozione di strumenti per ridurre i rifiuti e prevenire lo spreco alimentare in occasione di eventi culturali, sportivi e ricreativi aperti al pubblico;
  - c) la costituzione di reti di solidarietà territoriali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale e la realizzazione di *network* sociali appositamente dedicati che si avvalgono di piattaforme *web*, *web community* e *app* per favorire l'interscambio informativo e il trasferimento dei beni tra i soggetti aderenti alla rete;
  - d) il finanziamento di progetti formativi rivolti ad operatori alimentari e cittadini.



**Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

2. Al fine di favorire la costituzione delle reti di solidarietà territoriale, la Giunta regionale individua, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà regionale che possono essere destinati alla realizzazione di centri di raccolta e smistamento delle eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. Gli immobili sono affidati in comodato gratuito mediante procedure ad evidenza pubblica ai soggetti donatari costituiti in rete di solidarietà territoriale composte da almeno cinque soggetti che abbiano sottoscritto accordi di collaborazione per il recupero delle eccedenze alimentari e la successiva distribuzione.
3. La Regione, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di stato, concede un contributo fino a un massimo del 30 per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive alle aziende che stipulano gli accordi di collaborazione previsti all'articolo 4, comma 1, lettera e), per una durata almeno triennale. Il contributo è calcolato sull'imposta dovuta per i tre anni successivi alla stipula dell'accordo di collaborazione ed è subordinato alla attuazione e prosecuzione dell'attività almeno per il triennio, pena la restituzione del contributo percepito.
4. La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 e per l'affidamento degli immobili di cui al comma 2 tramite procedura a evidenza pubblica. Con il medesimo provvedimento stabilisce le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.

**Art. 6**

*(Linee guida per la riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti)*

1. Per favorire l'agevole e omogenea applicazione da parte dei Comuni della riduzione della tariffa relativa alla tassa dei rifiuti, prevista all'articolo 17 della Legge n. 166/2016, la Giunta regionale, sentiti rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia per la Campania, elabora, contestualmente all'adozione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, apposite linee guida per la determinazione del coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, da applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale.

**Art. 7**

*(Misure di sensibilizzazione)*



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

1. La Giunta regionale promuove, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a diffondere strumenti e migliori pratiche per trasformare lo spreco in risorsa, attraverso misure di prevenzione, di riuso e di riciclo, coinvolgendo i cittadini appartenenti a ciascuna differente fascia d'età, nell'attuazione di pratiche virtuose per prevenire gli sprechi.
2. La Regione Campania promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari e sostiene programmi e corsi:
  - a) di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica, anche attraverso il sistema scolastico regionale, per rendere i soggetti della filiera agroalimentare e i consumatori, consapevoli degli sprechi alimentari e dei conseguenti impatti ambientali, economici e sociali delle rispettive attività, nonché per fornire indicazioni relative agli acquisti sostenibili e alla conservazione, preparazione e smaltimento finale degli alimenti;
  - b) di sensibilizzazione e formazione, condotti anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie locali (ASL), rivolti agli addetti pubblici e privati, operanti con i soggetti donatori di alimenti o beneficiari, la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari.
3. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge e in particolare per attività di sensibilizzazione, formazione e informazione di cui ai commi 1 e 2, la Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, favorisce la partecipazione ai bandi pubblicati a valere sul "Fondo nazionale contro gli sprechi" istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 166/2016.
4. In attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*), la Regione approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida per favorire i progetti di riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti.

**Art. 8**

***(Premio Zero Spreco Campania)***

1. La Regione istituisce il premio "Zero Spreco Campania", dedicato al tema dello spreco alimentare e volto a favorire, identificare, promuovere e condividere idee innovative riguardanti progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti e buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari sviluppate o adottate sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, valorizzando le esperienze più rilevanti e innovative per favorirne la diffusione sul territorio.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'attribuzione del premio annuale attraverso un bando ad evidenza pubblica per la selezione di progetti candidati.

**Art. 9**



**Consiglio regionale della Campania**  
**Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'accesso al cibo ai bisognosi, la riduzione degli sprechi e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
  - a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
  - b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
  - c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, comprende una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti, in particolare in termini di riduzione degli sprechi, recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio portale istituzionale in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio portale istituzionale in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto, e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

**Art. 10**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1.

**Art.11**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 marzo 2015 n.5 *(Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari)*.

**Art. 12**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.